

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Antonio Battistini)  
(D.C.A. n. 127 del 11 maggio 2023)

**N. 871 DEL 18/07/2023**

<b>OGGETTO:</b>	<b>PRESA D'ATTO DEL REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NEI LUIGHI DI LAVORO - (RLS ARTT. 47-50 D.LGS. 81/08 SMI)</b>
-----------------	---

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>	<b>Protezione e Prevenzione Aziendale</b>
-----------------------------	---

<b>Parere Direttore Amministrativo</b> <b>Dott. GALATI ROSSELLA</b> <i>(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)</i>	<i>Favorevole</i>
--	-------------------

<b>Parere Direttore Sanitario</b> <b>Dott. GALLUCCI ANTONIO</b> <i>(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)</i>	<i>Favorevole</i>
--	-------------------

<b>OGGETTO:</b>	<b>PRESA D'ATTO DEL REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NEI LUIGHI DI LAVORO - (RLS ARTT. 47-50 D.LGS. 81/08 SMI)</b>
-----------------	---

Proposta del Responsabile del Procedimento n.4989 / 2023

Il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria fatta, attesta che l'atto è conforme alla legge.

**Il Responsabile del Procedimento**

Dott. GATTO GIUSEPPE

<b>Il Commissario Straordinario</b>	<b>Dott. BATTISTINI ANTONIO</b> (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
-------------------------------------	--

**Il Commissario Straordinario**

**Visto il D.C.A. n. 127 del 11 maggio 2023 con il quale il Dott. Antonio Battistini è stato nominato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge n.150 del 10 novembre 2020, convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 2020, n.181 e s.m.i, Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;**

**Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n.701 del 13 giugno 2023;**

**Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n.739 del 27 giugno 2023;**

**PREMESSO** che in data 9 marzo 2023 si riunita l'assemblea della R.S.U. dell'ASP di Catanzaro con convocazione del 24/02/2023 con ordine del giorno di cui al punto 1 "Designazione e ratifica della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza" ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs 81/2008;

**DATO ATTO** che a seguito della richiesta del Datore di Lavoro pro-tempore dott. Vincenzo Spaziante con protocollo n. 0037585 del 3 Aprile 2023, il coordinatore RSU Aziendale dott.ssa Antonella Drosi in data 3 aprile 2023 indicava a mezzo Pec i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi del D. Lgs 81/2008 art. 35;

**CONSIDERATO**

che l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha provveduto alla prevista formazione a favore degli R.L.S. (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) per la durata di n. 32 ore;

in data 12 giugno 2023, giusta comunicazione a mezzo Pec del 08.06.2023, si è tenuta la riunione periodica ex art. 35 del D. Lgs. 81/2008;

*Proposta n. 4989/2023*

1. che in sede della suddetta Riunione Periodica, alla quale hanno partecipato il Datore di Lavoro, il Responsabile Prevenzione e Protezione, gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, i Medici Competenti, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), è stato presentato, approvato e sottoscritto, all'unanimità, l'allegato Regolamento di Funzionamento degli RLS, unito al presente atto quale parte integrale e sostanziale;

**RICHIAMATO** il vigente Regolamento di Organizzazione Funzionamento aziendale e ritenuta la propria competenza;

**Visti** gli esiti del procedimento istruttorio espletato dal Responsabile del procedimento designato ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.

**ACQUISITI** i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

### **DELIBERA**

**Di adottare** l'allegato Regolamento di Funzionamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.);

**Trasmettere** il seguente atto ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) e ai Direttori delle Macroarticolazioni aziendali per la capillare diffusione al personale di propria afferenza.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Dott. Antonio Battistini**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

**Regolamento per lo svolgimento della funzione di Rappresentante dei  
Lavoratori per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro – RLS**  
Artt. 47 e 50 del D.LGS. 81/08 e s. m. i.

Il Datore di Lavoro Antonio Bellini

Delegato del Datore di Lavoro \_\_\_\_\_

Il RSPP Ing. ANTONIO – CANNISTRA' Antonio Cannistra'

Il Coord. RSU Aziendale DROSI – ANTONELLA

**La Delegazione RLS:**

Sig.ra/Sig. BRUSCHI – FABIO Bruschi Fabio

Sig.ra/Sig. COLOMBINO – GIUSEPPE Colombino Giuseppe

Sig.ra/Sig. FEDERICO – GIUSEPPE Federico Giuseppe

Sig.ra/Sig. FORTI – FILIPPO

Sig.ra/Sig. GATTO – GIUSEPPE Gatto Giuseppe

Sig.ra/Sig. SANTILLO LUCIANO Santillo Luciano

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza  
**R.L.S.**

## Premessa.

Per garantire la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurando ai lavoratori la giusta rappresentatività così come previsto dall'art. 9 della Legge 300/70 (statuto dei lavoratori) e dall'art. 47 comma 7 lettera c) del D.LGS. 81/08 e s.m.i., l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, unitamente al Coordinatore della RSU dell'ASP di Catanzaro, ai rappresentanti sindacali dei lavoratori designati in apposita riunione RSU, approva il presente regolamento per lo svolgimento della funzione di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

## Caratteristiche Giuridiche della delegazione RLS.

L'art. 2 comma 1 lett. i) del D.LGS. 9 aprile 2008 n. 81, definisce il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza come "persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro". Tale definizione statuisce che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è il soggetto istituzionalmente tenuto a rappresentare le esigenze nell'ambito delle norme in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori che lo hanno eletto o designato, tra tutti coloro che prestano la propria attività lavorativa presso l'azienda o unità produttiva nel cui ambito detto soggetto esercita la sua funzione di rappresentanza finalizzata al miglioramento continuo della prevenzione e protezione sul luogo di lavoro (cfr. art. 15 D.LGS. n.81/2008).

### Art. 1 - La figura del RLS.

La delegazione RLS esercita la sua funzione in rappresentanza di tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia contrattuale o dall'adesione di tipo sindacale.

Indispensabile al funzionamento del sistema di gestione della sicurezza nell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, assolve ai suoi compiti in modo diligente e con spirito di servizio, contribuendo con il proprio operato a garantire il lavoro tutelato con un alto livello di sicurezza.

La RLS si confronta in modo costante con il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e con le figure deputate alla sorveglianza sanitaria quali Medico Competente, Medico Autorizzato, nonché tutti i settori tecnici coinvolti nel sistema sicurezza quali Esperti Qualificati, uffici tecnici, Responsabile per la progettazione antincendio, lavoratori designati alle emergenze (addetti antincendio e primo soccorso), nonché organi di vigilanza regionali e nazionali.

Al contrario di alcune figure summenzionate, il D.LGS. 81/08 non prevede per la RLS nessuna responsabilità penale o amministrativa, ciò non toglie che la RLS non sia responsabile su un piano generale, politico morale nei confronti dei lavoratori e di conseguenza ha il dovere di espletare la funzione con il massimo rigore, correttezza, onestà e preparazione richiesta.

### Art. 2 - Designazione/elezione e legittimazione dell'incarico.

La designazione della delegazione RLS, avviene nell'ambito della RSU in quanto i legittimati all'assolvimento di detta funzione sono in prima istanza i lavoratori eletti in seno alla RSU; gli orientamenti normativi sono chiari, il punto V° alla lettera b) della PRIMA PARTE del CCNQ 10/7/1996 rappresentante per la sicurezza, è chiaro ed esaustivo così come gli orientamenti applicativi dell'ARAN, parere CQRS n. 148 del 4/8/2020.


I numerosi pareri chiesti da diversi soggetti istituzionali alla Commissione Nazionale Interpellati istituita presso il Ministero del Lavoro (art. 12 comma 2 del T.U.), consolidano la designazione della delegazione RLS all'interno della RSU.

Ove non si dovesse avere la disponibilità di nessun lavoratore componente la RSU, in seconda istanza si eleggeranno a suffragio universale i lavoratori che intenderanno candidarsi e l'organizzazione dell'evento sarà condotta dalla RSU in collaborazione con il Datore di Lavoro.

In mancanza, il Datore di Lavoro segnalerà la condizione all'INPS per la nomina di un RLST.

Quaresima Jolly

Bianchi Febi



Il comunicato da inoltrare all'Azienda relativo alla designazione della nuova RLS, sarà fatto pervenire dal Coordinatore RSU, entro 7 gg. dalla chiusura dei lavori di designazione e ratifica registrati nel verbale RSU.

Viste le dimensioni dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, sono designati sei lavoratori componenti RSU in ottemperanza dell'art. 47 comma 7 lettera c) del D.LGS. 81/08 e smi.

La nomina e l'attribuzione della funzione viene ufficializzata con atto deliberativo del Datore di Lavoro.

Il Datore di lavoro provvede nel più breve tempo possibile dalla comunicazione dei nominati RLS alla formazione di tutti i designati così come previsto dall'art. 37 del D.LGS. 81/08 e smi e dal punto 10 della Conferenza Permanente Stato Regioni del 21/12/2011; nel frattempo la delegazione eletta è pienamente operativa e potrà svolgere effettivamente la propria funzione nelle more di un fine corso RLS che deve chiudersi nei tempi previsti (32 ore formative di cui 12 specifiche sui rischi presenti in azienda).

La RLS costituita rimarrà in carica almeno tre anni.

In caso di scioglimento della RSU, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza restano in esercizio fino all'elezione della nuova RSU e dall'elezione di quest'ultima, restano in carica 60 gg. (Parere Aran CQRS 147 del 4/8/2020).

Ogni singolo RLS o la delegazione tutta, potrà dimettersi dalla carica ricoperta con preavviso di almeno 30 giorni e atto scritto indirizzato al Datore di lavoro ed alla RSU.

In caso di nuova nomina o variazione della delegazione RLS, i nuovi nominativi verranno comunicati all'INAIL così come prevedono le circolari dello stesso Istituto (circolare n. 11 del 12 marzo 2009 e circolare n. 43 del 25 agosto 2009).

### Art. 3 - Quadro delle attribuzioni.

Obbligata al rispetto della normativa in materia di tutela della privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/2016, recepito in Italia con il D.LGS. n. 101 del 10 agosto 2018) e del segreto industriale e dei processi produttivi, nonché ai contenuti del DVR, la RLS ha le seguenti prerogative (rif. normativo art. 50 del D.LGS 81/08):

#### Comma 1

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all'evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelli inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dagli organi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 37;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare l'integrità e la salute fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasioni di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è di norma sentito;
- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35;
- m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile dell'Azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
- p) rispettivamente al datore di lavoro committente ed imprese appaltatrici, riceve copia del DUVRI art. 26 c. 3 T.U.

Considerate le dimensioni dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro e il numero dei lavoratori coinvolti, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ha a disposizione per l'espletamento delle verifiche relative al D.LGS 81/08 un numero di ore pari a 40 annue non

cumulabili senza perdita di retribuzione così come prevede la parte prima (I) punto 1.2 lettera c) dell'accordo interconfederale del 22/6/1995 tra Confindustria e OOSS e gli accordi interconfederali su RLS e Sicurezza del 18 novembre 1996 e del 20 settembre 2011 art. 3, ma considerate le dimensioni dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, visto il numero importante di strutture e dipendenti, nonché ditte per appalti esternalizzati che comportano la valutazione di rischi interferenti, le ore assegnate ad ogni RLS passano a 60 annue.

Nel computo non rientrano le ore destinate alle riunioni periodiche e agli eventi di carattere consultivo e formativo che sono considerate servizio a tutti gli effetti.

Il monte ore annuo disponibile è proporzionalmente ridotto in caso di mandato espletato per porzione di anno.

La contabilizzazione delle ore è in capo all'ufficio personale di riferimento che provvederà a contabilizzare le ore richieste prendendo atto dell'apposita modulistica compilata debitamente per la richiesta della fruizione già in uso da tutto il personale dipendente.

Considerata a tutti gli effetti azione/attività di servizio, il dipendente RLS contrassegnerà l'uscita con tasto 8 come servizio effettivamente prestato, resta facoltà del singolo RLS intervenire anche fuori dall'orario di servizio, in quel caso il monte ore destinato ad ogni RLS non verrà preso in considerazione.

Per lo svolgimento della funzione e per organizzare la propria attività, la delegazione RLS ha diritto ai locali ed alla attrezzature (PC, stampanti e linea internet) utilizzati dalla RSU; considerato che attualmente non sono concessi in uso locali ed attrezzature in utilizzo per lo svolgimento delle attività, il datore di lavoro autorizza l'uso e l'attrezzatura dell'ufficio/struttura di appartenenza, compatibilmente con le esigenze del servizio.

Non è prevista una retribuzione aggiuntiva per l'espletamento della funzione tranne che, l'Amministrazione non chiami ufficialmente la RLS fuori dall'orario di lavoro, oppure il sopralluogo programmato in orario di lavoro si estenda al di fuori del tempo massimo previsto dal turno effettivo di servizio di ogni singolo RLS; in questo caso il servizio prestato sarà retribuito come lavoro in regime di straordinario senza contribuire al raggiungimento del monte ore previsto dai CCNL.

#### Art. 4 - Accesso ai luoghi di lavoro.

L'accesso ai luoghi di lavoro, deve avvenire previa comunicazione al datore di lavoro, al responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, al Medico Competente, al Responsabile per la Progettazione Antincendio, ove previsto al Medico Autorizzato ed all'Esperto Qualificato ed ai Responsabili dei settori in esame, almeno 72 ore prima dalle verifiche da effettuare.

Gli accertamenti verranno condotti unitamente e congiuntamente alle istituzioni citate, ma i sopralluoghi non si interromperanno o rimanderanno se uno degli organi coinvolti risulta impossibilitato ad intervenire.

L'esito dei sopralluoghi diventerà oggetto di discussione nella riunione periodica prevista dall'art. 35 del D.LGS. 81/08, che verrà richiesta immediatamente se dovessero essere riscontrati elementi di particolare gravità.

#### Art. 5 - Sostegno all'attività della RLS.

Tutti gli spostamenti, anche relativi alla formazione, restano a carico dell'azienda, difatti se un RLS dovrà effettuare dei sopralluoghi in sedi periferiche e decentrate quali Chiaravalle Centrale, Soverato, Lamezia Terme, Soveria Mannelli e tutte le destinazioni oggetto dell'intervento, l'azienda fornirà un'auto di servizio così come previsto dall'art. 50 comma 2 del D.LGS. 81/08.

La richiesta sarà formulata anche da un singolo RLS che produrrà debitamente richiesta ufficiale.

Nel caso di non sia possibile reperire un mezzo aziendale, l'azienda autorizzerà all'uso del mezzo proprio la delegazione RLS, previa disponibilità della delegazione che riceverà un rimborso

spese mensili

blum

Autore

Dea

Burchi

[Signature]

[Signature]

[Signature]

chilometrico della trasferta senza altri oneri per l'azienda; l'eventuale diniego da parte dovrà essere comunicato per iscritto ed ufficialmente dal Datore di Lavoro.

In caso di necessità, durante i sopralluoghi, tutti i Direttori delle strutture aziendali interessate dall'attività di verifica, metteranno a disposizione computer, stampanti ed ogni altra attrezzatura possa contribuire allo svolgimento della funzione di RLS.

L'azienda con una comunicazione ad hoc richiederà la collaborazione di tutti i Direttori dei servizi.

Gli RLS avranno cura di non interrompere i processi produttivi aziendali ed utilizzeranno le attrezzature messe a disposizione con l'accortezza dovuta per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività da prestare.

La consultazione del DVR è sempre garantita dal Datore di Lavoro presso il Servizio di Prevenzione e Protezione che metterà a disposizione della delegazione RLS o del singolo la strumentazione telematica per la consultazione; il datore di lavoro si impegna per il tramite del RSPP a garantire periodiche consultazioni.

L'azienda si impegna altresì a fornire un cartellino identificativo per l'accesso nei luoghi di lavoro; lo stesso verrà successivamente riconsegnato alla scadenza del mandato o nel caso in cui si dovesse verificare una interruzione delle funzioni non imputabili all'azienda.

In caso di smarrimento del cartellino, il delegato RLS avrà l'obbligo di denunciarne lo smarrimento alle autorità competenti ed al Datore di lavoro.

#### Art.6 - Formazione ed informazione.

In ottemperanza dell'art. 36, dell'art. 37 comma 10 e 11, dell'art. 50 comma 1 lettera g) del D.LGS. 81/08, con i riferimenti dettati ed aggiornati dalla Conferenza permanente dello Stato e delle Regioni del 07 luglio 2016, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro garantisce a proprie spese, la formazione della RLS sul rischio nei luoghi di lavoro e sull'insorgenza dei nuovi rischi correlati alle emergenze sanitarie.

La formazione di nuovi RLS comporta l'impegno di 32 ore in totale, mentre l'aggiornamento di chi possiede già i requisiti culturali e professionali sarà di almeno otto ore annue da incrementare ove le condizioni lo richiedano; dette ore non intaccano il monte ore previsto per lo svolgimento della funzione, ma verranno autorizzate di volta in volta dalla stessa Azienda che le considererà ore previste per il servizio, quindi il RLS inizierà la sua attività istituzionale come di routine, si presenterà nelle sedi dei corsi utilizzando il badge con tasto 8 in uscita e rientro come una normale attività di servizio prestata per il datore di lavoro.

La RLS viene inoltre sentita in ordine all'informazione e formazione in sicurezza di tutto il personale, difatti il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, organo di consulenza tecnica del datore di lavoro che sovrintende a tutte le attività di informazione e formazione del personale dipendente, si relazionerà con la delegazione RLS accogliendone i pareri e le proposte.

Tale attività deve necessariamente tenere conto del contributo e della partecipazione della RLS.

#### Art. 7 - Inadempienze e violazioni.

Gli RLS non sono soggetti alle sanzioni previste dal D.LGS. 81/08 e s. m. i., ma si impegnano ad assolvere con onestà e dedizione i compiti previsti dalla normativa vigente.

Eventuali inadempienze quali continue ed ingiustificate assenze alle riunioni periodiche (fissate in un massimo di 5), oppure assenze per eventi consultivi e decisionali indetti con un congruo anticipo, verranno segnalate alla RSU che si potrà determinare conseguentemente prendendo in esame la proposta di rimozione e sostituzione del rappresentante in questione.

Per gravi casi di negligenza o omissioni da parte di dirigenti o preposti, l'azienda ha l'obbligo di segnalare gli eventi alle autorità di vigilanza, mentre per quanto riguarda gli RLS, l'azienda dovrà segnalare alla RSU i comportamenti ritenuti lesivi dei diritti di tutti; saranno i lavoratori RSU in una pubblica assemblea a valutare per giusta causa l'eventuale sfiducia della delegazione RLS o di un singolo delegato revocando il mandato con la conseguente nuova designazione del RLS.

Per quanto non regolamentato e per tutti gli altri casi (violazioni al codice penale e civile e ai regolamenti), il riferimento resta il dettame legislativo e contrattuale vigente.

Il presente regolamento ha l'obiettivo di rilanciare il sistema di gestione della sicurezza dell'ASP di Catanzaro, per tale finalità la RLS non può subire alcun pregiudizio per la funzione svolta.

Comportamenti ambigui e tendenziosi, penalizzanti i processi di incentivazione, le progressioni di carriera e i progetti incentivanti dedicati al miglioramento dei servizi offerti all'utenza e ricadenti nella sfera dedicata alla crescita culturale e professionale dei dipendenti impegnati a ricoprire il ruolo di RLS, verranno condannati e perseguiti con forza e decisione dal DL unitamente alla RSU.

Questo servirà per garantire ai lavoratori ed ai cittadini che transitano nei luoghi di lavoro aziendali, sicurezza, prevenzione e protezione dai rischi derivanti dai cicli produttivi.

Per l'espletamento di tali funzioni, la RLS ha a disposizione le stesse tutele previste per le rappresentanze sindacali, di conseguenza l'azienda si impegna a garantire alla RLS tutela ed assistenza in caso di comportamenti che dimostrino pregiudizio e discriminazione ad opera di dirigenti aziendali.

Per quest'ultima ipotesi, esperite le procedure di rito, l'azienda agirà con dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti aziendali che si dovessero rendere autori di comportamenti lesivi, ostativi o vessatori anche nei confronti di un solo membro della delegazione RLS.

#### **Art. 8 - Entrata in vigore.**

Il presente regolamento trova applicabilità ed esecutività con l'approvazione e la pubblicazione della delibera della Direzione Generale negli appositi albi aziendali.

Allo stesso verrà garantita ampia diffusione pubblicandolo su un'apposita e dedicata sezione del sito internet aziendale riconducibile alla sicurezza e alla tutela della salute dei lavoratori, nonché le parti dedicati ai regolamenti adottati dall'ASP.

Il Datore di Lavoro si impegna ad attivare l'apposita sezione internet della sicurezza nei luoghi di lavoro, entro la fine del 2023.

E' fatto obbligo a ciascuno di osservare e far osservare le norme ivi contenute.

#### **Norma finale.**

Per tutto quanto non contenuto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa di riferimento ed ai CCNL e CCIA vigenti.

Eventuali e diverse condizioni sono soggette alla normativa giuridica e legislativa nazionale ed europea.

Il presente regolamento verrà allegato al contratto integrativo aziendale e ne costituirà parte integrante.

Data dell'approvazione, \_\_\_\_\_